

CORTE FEDERALE CU N. 5 DEL 24 giugno 2010

La Corte Federale

Composta dai signori

Avv. Renato Tobia	Presidente
Avv. Claudio Di Tullio	Componente
Avv. Achille Reali	Componente-Relatore

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

in relazione al ricorso di legittimità proposto dalla Sirio Pallavolo Perugia S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. Leopoldo Bottani nella sua qualità di Vice Presidente del CdA, e dal Sig. Alfonso Orabona, in proprio, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Galli del Foro di Perugia, giusto mandato in calce allo stesso ricorso,

avverso

la decisione resa dalla Commissione di Appello Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.46 in data 07 maggio 2010.

Svolgimento del procedimento

Con decisione resa con C.U. n.55 del 02.04.2010, la Commissione Giudicante Nazionale infliggeva al Presidente della Sirio Pallavolo Perugia S.r.l., Sig. Alfonso Orabona, la sanzione di 18 mesi di inibizione, e alla predetta società la multa di € 20.000,00, per violazione dei principi di lealtà e probità.

Avverso tale provvedimento la Sirio Pallavolo Perugia S.r.l. e il suo Presidente, in proprio, proponevano appello alla Commissione di Appello Federale, la quale, con decisione resa sul Comunicato Ufficiale n.46 in data 07 maggio 2010, rigettava l'appello confermando la pronuncia di prime cure.

Avverso tale provvedimento proponevano ricorso di legittimità il sig. Alfonso Orabona, in proprio, e la Sirio Pallavolo Perugia S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., richiedendo, *contrariis reiectis*:

“- accertare e dichiarare che la Commissione d’Appello Federale della FIPAV ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello individuato al sub n.2 dell’atto di appello datato 12/04/2010, e comunque su di un punto decisivo della controversia, e per l’effetto dichiarare la nullità e/o la riforma della decisione impugnata e/o pronunciare ogni conseguente provvedimento;

- accertare e dichiarare l’insussistenza delle violazioni ascritte ai ricorrenti e/o l’erroneità e/o insussistenza e/o illogicità e/o carenza e/o ingiustizia e/o infondatezza e/o contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata per vizi di omessa pronuncia e/o motivazione su motivi di appello e su punti decisivi della controversia, di errata e/o falsa interpretazione e/o applicazione e/o di norme, di omessa, carente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, e comunque per qualsivoglia ulteriore vizio denunciato dai ricorrenti e/o che sia individuato e/o ravvisato dalla Corte Federale, e per l’effetto

annullare, riformare o dichiarare la nullità della decisione resa dalla Commissione d’Appello Federale della FIPAV con Comunicato Ufficiale n.46 affisso il 7 maggio 2010, con conseguente annullamento delle sanzioni inflitte alla soc./Sirio ed al Dr. Orabona, e per l’effetto annullare, riformare o dichiarare la nullità della decisione resa dalla Commissione Giudicante Nazionale della FIPAV con Comunicato Ufficiale n.55 affisso il 2 aprile 2010, con conseguente annullamento delle sanzioni inflitte alla soc./Sirio ed al Dr. Orabona;

(in via subordinata) ridurre le sanzioni inflitte in primo grado e confermate in secondo grado ai minimi edittali e/o nella misura, inferiore rispetto a quello sino ad ora inflitta, che sarà ritenuta equa e/o di giustizia;

(in ogni caso) pronunciare ogni conseguente e necessario provvedimento, anche in ordine alle versate tasse di reclamo.”

./.

All'udienza di discussione, fissata in data 11 giugno 2010, è stato udito il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché per i ricorrenti l'avv. Andrea Galli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ribadendo le conclusioni formulate nel ricorso medesimo.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

I ricorrenti lamentano l'omessa pronuncia della Commissione di Appello federale su di un motivo di appello, nonché punto decisivo della controversia, circa l'inutilizzabilità della relazione del Revisore ai fini delle contestazioni delle violazioni che hanno determinato l'applicazione delle sanzioni impugnate.

A tal riguardo, si osserva che nella decisione impugnata la Commissione di Appello Federale precisa puntualmente che le proprie conclusioni si fondano su alcune circostanze che sono "da considerarsi pacifiche in quanto non contestate dall'odierno appellante nel presente e nei precedenti gradi di giudizio".

Ciò posto, appare evidente che la decisione presa dalla C.A.F. è comunque il risultato di una propria valutazione logico-sistematica dei fatti oggetto del giudizio non necessariamente subordinata o, meglio, fondata esclusivamente sulle risultanze della relazione del revisore.

Nel giudizio che qui ci occupa, infatti, si ritiene di poter analogicamente considerare la relazione in questione al pari dell'attività svolta nei giudizi ordinari dagli ausiliari del giudice, il quale resta comunque il *peritus peritorum*, *id est* colui che decide sui fatti di causa anche in ragione risultanze tecniche che gli sono fornite, ma sulle quali decide autonomamente e dalle quali può anche discostarsi.

Nella decisione impugnata, come in precedenza rilevato, è chiaramente affermato che la C.A.F. è pervenuta alle proprie conclusioni sulla base di una serie di fatti pacifici e non contestati, e, quindi, non richiamandosi esclusivamente a quanto contenuto nella relazione di cui trattasi.

./.

In ragione di quanto sopra, consegue che il Giudice di Appello, procedendo comunque a una propria valutazione dei fatti, cui ha fatto seguito in sede di stesura della decisione una chiara e appropriata interpretazione della normativa federale, che è stata correttamente applicata al caso di specie, ha evidentemente considerato ultroneo ed assorbito ogni problema legato alla eventuale utilizzabilità o meno della relazione medesima.

P.Q.M.

la Corte Federale rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2010

F.to Il componente estensore
Avv. Achille Reali

F.to Il Presidente
Avv. Renato Tobia